CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il presente Contratto viene stipulato per disciplinare i contratti conclusi mediante l'utilizzo della Piattaforma di negoziazione (P-GAS) gestita dal Gestore dei Mercati Energetici SpA

tra

di seguito congiuntamente denominate le "Parti" o singolarmente la "Parte"

Premesso che:

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 11, comma 2, prevede che a decorrere dal 13 luglio 2007 "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...], di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati.";
- in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 19 marzo 2008 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas naturale importato;
- l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 prevede inoltre che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG);
- in attuazione della previsione di cui al punto precedente e relativamente all'Anno Termico 2009/2010, l'AEEG ha pubblicato in data 30 luglio 2009 la Delibera ARG/gas 108/09;
- la Legge 23 Luglio 2009 n.99 all'art.30 prescrive che "La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al GME. [...] La disciplina del mercato del gas è approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico [...] Il GME, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico [...]";
- in esecuzione della sopracitata legge, il D.M. 18 Marzo 2010 affida al GME, a partire dal 10 Maggio 2010, la gestione dell'obbligo di offerta delle quote di gas naturale importato da Paesi Extra UE attraverso una Piattaforma di Negoziazione (P-GAS) le cui modalità di funzionamento sono disciplinate in un apposito Regolamento adottato dal GME stesso;
- relativamente all'Anno Termico 2010/2011, l'AEEG ha pubblicato la Delibera ARG/gas 58/10 che definisce le modalità di offerta e di consegna delle quote di gas naturale importato che saranno cedute attraverso la Piattaforma P-GAS;
- il Venditore è titolare di quote da importazione 2010/2011 e, ai sensi dell'art. 5 della delibera ARG/qas 58/10 e conformemente al Regolamento della P-GAS, ha offerto



- 1.827.874 Smc di gas naturale suddiviso in n. 53 (cinquantatre) Lotti Annuali di quote da importazione 2010/2011;
- l'Acquirente si impegna irrevocabilmente a ritirare dal Venditore ______ Smc di gas secondo le modalità ed i termini specificati nel presente contratto di somministrazione (di seguito il "Contratto");
- il presente Contratto è stato concluso nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento P-GAS che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare;
- le procedure per il trasporto, la consegna e l'accettazione del gas sono quelle previste per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (anche "PSV") e dal Codice di Rete per l'Anno Termico 2010/2011 che le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano ad accettare e rispettare;
- le Parti si impegnano sin da ora a porre in essere tutto quanto risulti necessario per poter operare al Punto di Scambio Virtuale nell'anno termico 2010/2011.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1 Premesse, Allegati, Prezzo, Quantità, Periodo e Punto di consegna
Le Premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Periodo di fornitura: dalle ore 6:00 del 1 Ottobre 2010 alle ore 6:00 del 1 Ottobre 2011
Quantità totale oggetto della fornitura: MWh corrispondenti a Gj
Quantità giornaliera oggetto della fornitura: MWh/h pari a Gj/g ("Quantità Giornaliera")
Take or Pay: 100%
Punto di Consegna: PSV (Punto di Scambio Virtuale di Snam Rete Gas)
Prezzo (P):
I parametri contrattuali indicati nel presente Contratto saranno calcolati coerentemente al vigente quadro normativo e tariffario, con particolare riferimento alle tariffe di trasporto (costo della capacità di Entry e corrispettivi variabili CV, CV _{p,} CV _{i,} etc) relative all'anno termico 2010/2011 così come successivamente aggiornate e/o modificate. Le Parti si danno atto che in caso di modifica, da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, di uno o più di tali valori, il Prezzo dovrà essere opportunamente aggiornato.
IVA e tasse sono escluse, poiché a carico dell'Acquirente.
2 Fatturazione e modalità di pagamento Il Venditore emetterà una fattura entro il 10° giorno del mese successivo a quello di fornitura. Il pagamento della fattura dovrà avvenire (con data valuta e contabile) entro: i) il 20 del mese successivo a quello di fornitura oppure ii) 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i). Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo. Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via fax o e-mail, con esito positivo, da parte del Venditore, agli indirizzi specificati di seguito: fax, e-mail In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'Acquirente interessi di mora sugli importi fatturati, in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali. In caso di ritardato pagamento il Venditore si riserva inoltre il diritto di imputare i



pagamenti ricevuti a copertura degli interessi maturati alla data di incasso e successivamente in conto capitale ai sensi dell'art. 1194 cod. civ.

Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento, ad eccezione che si fondino su errori manifesti di fatturazione.

Il mancato pagamento degli importi fatturati da parte dell'Acquirente, protrattosi per oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento di apposito sollecito scritto, darà diritto al Venditore di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 6.

3 Rilascio di garanzie

L'Acquirente si obbliga, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ed anche in vigenza del Contratto stesso, a far rilasciare in favore del Venditore, da un Istituto Bancario avente un rating pari almeno ad "A-" (se rilasciato da Standard & Poor's Ratings Group Inc.) o ad "A3" (se rilasciato da Moody's Investor Service Inc.), una garanzia bancaria per un importo pari al valore di tre (3) mesi di fornitura di gas. Detta garanzia dovrà essere autonoma, irrevocabile ed escutibile "a prima richiesta"; la garanzia dovrà inoltre essere conforme al testo di cui all'Allegato A al presente Contratto e dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla firma del contratto e comunque entro i cinque giorni antecedenti la data di inizio della fornitura (ove tale scadenza risulti precedente rispetto alla prima). La Garanzia dovrà essere valida per un periodo non inferiore all'ultima data di pagamento aumentata di 90 giorni.

Qualora la Garanzia, consegnata dall'Acquirente al Venditore ai sensi del presente articolo venga escussa, in tutto o in parte, dal Venditore nel corso del termine di durata del presente Contratto, l'Acquirente sarà tenuto a ricostituire tempestivamente (e comunque entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso da parte del Venditore) la Garanzia fino ad un importo pari all'ammontare di cui sopra.

Il Venditore si riserva il diritto di risolvere il Contratto qualora, scaduti i termini di cui al presente articolo, l'Acquirente non abbia adempiuto ai propri obblighi.

4 Forza Maggiore

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, indicando le circostanze e le conseguenze di tale evento, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite economiche proprie e della controparte. Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile e non imputabile alle Parti, che impedisca il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Sono considerati ipotesi di Forza Maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti eventi ove interessino le Parti o il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) di Snam Rete Gas:

- Sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili e militari, esplosioni.
- Eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti.
- Impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- Leggi di Governo o di pubbliche Autorità.

Qualora l'impossibilità totale di adempiere alle proprie obbligazioni derivante dall'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente 30 giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il presente contratto senza oneri né responsabilità alcuna, previo preavviso scritto di 7 giorni.

5 Obbligazioni delle Parti - Operatività della fornitura al PSV



Il Venditore si impegna a consegnare e l'Acquirente si impegna a ritirare le quantità annuali e giornaliere indicate nei paragrafi precedenti.

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita ("**Transazioni**" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (i) le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori o ritardi nell'emissione delle Transazioni; (ii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione oltre i termini concordati, l'Acquirente si impegna a fare quanto possibile per accettare le quantità non consegnate entro il termine ultimo per l'emissione della Transazione ai sensi delle procedure operative del PSV; (iii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo Forza Maggiore:

 Il Venditore s'impegna ad emettere le Transazioni per la Quantità Giornaliera entro le ore 10,00 del giorno precedente a quello della consegna.
 Qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

• L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali "Transazioni" qualora risultino conformi alla Quantità Giornaliera riportata nel presente Contratto e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che le Transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.

Qualora l'Acquirente non accetti le Transazioni correttamente emesse dal Venditore (underacceptance) e le Parti non riescano a raggiungere un accordo per risolvere tale problema, il Venditore avrà diritto ad emettere fattura per le quantità non accettate. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dall'Acquirente, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, entro 10 giorni dal ricevimento della fattura.

- Qualora il Venditore non emetta la/e transazione/i entro i termini temporali precedentemente stabiliti e le Parti non raggiungano un accordo per la risoluzione del problema, il gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di underdelivery.
 In tale caso, e in ogni altro caso di underdelivery, il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto della Quantità Giornaliera non consegnata moltiplicato per il differenziale tra il Prezzo P e il prezzo a cui l'Acquirente, agendo in buona fede e fornendone al Venditore prova documentale, si sia approvvigionato di un unalizza di prescripto alla Quantità Giornaliera, non consegnata.
- volume di gas naturale equivalente alla Quantità Giornaliera non consegnata. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, entro 10 giorni dal ricevimento della fattura.

 Qualora il Venditore emetta una Transazione per un quantitativo superiore alla Quantità Giornaliera (overdelivery), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la transazione. In tale caso l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente al Venditore che la
- In tale caso l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente al Venditore che la Transazione è stata emessa per un quantitativo superiore a quello pattuito e il Venditore sarà tenuto ad emettere una nuova Transazione entro il termine ultimo per l'accettazione della Transazione da parte dall'Acquirente ai sensi delle procedure operative del PSV (ore 16,00 del giorno della consegna). Qualora, successivamente alla comunicazione dell'Acquirente, il Venditore non emetta una nuova Transazione nei predetti termini, si verificherà una ipotesi di underdelivery con la conseguente applicazione della relativa penale.

6 Clausola risolutiva – Recesso

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà della Parte non colpita da uno degli eventi di seguito indicati, di risolvere il presente Contratto, inviandone semplice dichiarazione scritta all'altra Parte dichiarando di avvalersi di quanto disposto dalla presente clausola, nel caso di:



- mancato pagamento degli importi fatturati ai sensi del presente accordo, eccedente 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione di apposito sollecito scritto;
- mancata accettazione del gas correttamente consegnato dal Venditore, al di fuori dei casi di cui al precedente art. 4, per un periodo maggiore od uguale a 10 (dieci) giorni nel corso del periodo di fornitura;
- protrarsi di un evento di Forza Maggiore per oltre 30 giorni consecutivi.

Tutto quanto precede lascia impregiudicati e fermi i diritti e le facoltà che ciascuna Parte possa vantare nei confronti dell'altra Parte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'altra Parte agli obblighi assunti con il presente accordo.

In aggiunta a quanto sopra previsto, ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, cod. civ., in caso di:

- inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione di una delle Parti;
- l'altra Parte versi in stato di insolvenza o sia stata iscritta nel registro dei protesti
 cambiari; sia in stato di liquidazione o sottoposta a procedure esecutive, o, comunque,
 sia stata fatta richiesta o presentata istanza per la dichiarazione di fallimento di una
 delle Parti, per l'apertura di altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale e/o
 volontaria, a carico di una Parte.

7 Modifiche ed Integrazioni

Nel caso in cui, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente accordo risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, le Parti provvederanno ad integrare e/o modificare l'accordo sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

8 Riservatezza

Le Parti și impegnano, direttamente o a mezzo di interposte persone, a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative, per tutta la durata del presente contratto.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e aggiornamenti, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali raccolti nel corso della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto e di essere consapevoli dei diritti esercitabili da parte dell'interessato al trattamento ti tali dati.

9 Idoneità Controparti

Le Parti dichiarano di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di trasporto e dell'utilizzo del sistema di scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) con Snam Rete Gas.

Le Parti dichiarano inoltre di essere abilitate ad operare sulla Piattaforma P-Gas e di conoscere ed operare in conformità del relativo Regolamento approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 Aprile 2010.

10 Limitazioni di Responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono una diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti, conseguenziali o altro.

11 Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è interpretato e regolato dalla legge italiana.



Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 45 giorni successivi all'insorgere della divergenza, le Parti, di comune accordo, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

12 Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti, per quanto di propria competenza, dichiarano di di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Codice Etico" e delle "Linee Guida Modello 231" elaborati dal Venditore e dall'Acquirente e di attenersi ai principi ivi contenuti.

Roma, __/__/2010

Il Venditore

mmistratore Delegato Ing Eugenio Fiorino) L'Acquirente

A

Allegato A

MODELLO DI GARANZIA [CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spett.le AceaElectrabel Trading S.p.A. Viale dell'Aeronautica 7 00144 Roma

Oggetto: Garanzia nº
II/La [Istituto bancario emittente] (di seguito denominato "Garante"), con sede legale in, via/piazza/corso n in persona di nella sua qualità di ;
PREMESSO CHE
 in data/
TUTTO CIÒ PREMESSO

emette la presente garanzia autonoma e a prima richiesta (di seguito la "Garanzia") in favore di AceaElectrabel Trading S.p.A., secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

- 2. Il Garante si impegna altresì a rimborsare al Fornitore le somme che dal Fornitore stesso fossero state incassate in pagamento di Obbligazioni Garantite che, a seguito di annullamenti o revoche dei pagamenti stessi, dovessero venire restituite.
- 3. E' escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Acquirente e dei suoi aventi causa; in espressa deroga all'art. 1957 del codice civile, la presente Garanzia resterà



- valida ed efficace senza che il Fornitore sia tenuto ad escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, l'Acquirente o i suoi aventi causa.
- 4. La presente Garanzia resterà valida ed efficace anche nel caso di invalidità delle Obbligazioni Garantite e il Garante non potrà opporvi od opporre al Fornitore alcuna eccezione relativa alle suddette Obbligazioni Garantite.
- 5. Il Garante, con la presente Garanzia, rinuncia, espressamente e irrevocabilmente, ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli articoli. 1945, 1947 e 1955 del codice civile
- 6. Il Garante, in conseguenza del proprio impegno, si obbliga a versarVi la cifra che sarà da Voi richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione che effettuerete (a mezzo telefax, raccomandata o telegramma) al seguente indirizzo Direzione Generale in beninteso entro il limite massimo di Euro (euro/00), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni dell'Acquirente.
- 7. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso ed istanza nei confronti del Fornitore, in relazione alle Obbligazioni Garantite, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso o istanza che l'Acquirente o il Garante possano avere a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore.
- 8. La presente Garanzia sarà valida ed assumerà efficacia a partire dal/..... e fino al/......
- 9. Vi impegnate a restituirci l'originale della presente Garanzia alla data di scadenza della stessa, ovvero a fornirci ampia liberatoria.
- 10. La Garanzia è regolata dal diritto italiano. Qualsiasi eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

[TIMBRO E FIRMA
Istituto bancario emittente]

